

R.G. n. 5275/2009

Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 5275/2009

Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Prima Sezione civile

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009,

tra

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata in ██████████ a ██████████ presso il suo studio come da mandato in calce all'atto di citazione;

Attrice

contro

██████████ filiale sita in ██████████ (oggi incorporata nella ██████████) in persona del presidente del C.d.a. e del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Malagri da ed elettivamente domiciliata unitamente a quest'ultima presso la Filiale della Banca sita in ██████████, come da mandato a margine della comparsa di risposta;

Convenuta

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione, notificato il 03.11.2009, ██████████, ha convenuto in giudizio la ██████████ filiale sita in ██████████ (oggi incorporata nella ██████████), in seguito per brevità "BANCA"),



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

Alla successiva udienza del 12.06.2013 sono state assunte le testimonianze di [REDACTED] RG n. 5275/2009
per parte attrice e di [REDACTED] Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022
per parte convenuta.

Successivamente, con ordinanza del 16.03.2017, stante la reiterata richiesta di C.T.U. formulata da parte attrice (e previamente rigettata dal precedente Istruttore con provvedimento del 03.07.2013) e considerata la necessità di procedere ad essa ai fini della decisione, il precedente G.I., ha nominato C.T.U., nella persona della Dott.ssa [REDACTED] quale all'udienza del 13.07.2017 ha accettato l'incarico conferitole, prestando all'uopo giuramento.

Pervenuta la causa dinanzi allo scrivente G.I. in data 12.04.2019, letta la richiesta di liquidazione del C.T.U., lo scrivente ha liquidato al C.T.U. [REDACTED] la somma di € 5.200,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge, comprensivo dell'acconto eventualmente corrisposto, ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale.

In procedimento, per l'effetto, previa rimessione sul ruolo per le ragioni di cui alle richiamate ordinanze, è pervenuto all'udienza telematica del 20.04.2022, ove, previe nuove rassegnate conclusioni delle parti, è stato trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. previa rinuncia delle parti.

In considerazione di quanto dedotto, la domanda attorea risulta **infondata** sia in fatto che in diritto nei termini che seguono, e pertanto va **rigettata**.

Sulle doglianze in ordine alla violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede contrattuale da parte della convenuta

Parte attrice ha lamentato la violazione degli obblighi informativi da parte della BANCA, a mezzo dei suoi dipendenti, sia nella fase precontrattuale, ovvero quella precedente alla stipula dei singoli contratti di acquisto dei titoli di natura azionaria ivi impugnati (indicati analiticamente al punto n. 6 dell'atto di citazione), sia nella fase successiva alla stipula dei medesimi.



In particolare, parte attrice ha dedotto di non aver ricevuto alcun prospetto informativo prima della stipula, di non aver avuto conoscenza dell'elevato rischio connesso ai titoli sottoscritti e della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, asserendo di aver avuto notizia della sussistenza di un rischio solamente medio-basso e non elevato, ricevendo per lo più informazioni relative ai proficui guadagni derivabili dagli investimenti; aggiungendo, inoltre, di non aver sottoscritto alcun contratto scritto in violazione alla normativa vigente, né all'atto della prima operazione di investimento, né in occasione degli acquisiti successivi, in relazione ai quali gli veniva consegnato solo un modulo d'ordine di acquisto titoli.

Parimenti, ha affermato di non essere stata informata ed aggiornata neppure successivamente in relazione all'andamento dei titoli ed alle perdite subite dagli stessi, pari in media a circa il 75% ovvero in termini economici pari ad € 850.000,00. All'uopo, precisando di come ove avesse avuto note le predette taciute circostanze non avrebbe proceduto alla stipula dei singoli contratti o comunque avrebbe posto fine agli investimenti in perdita e/o in ribasso, al fine di contenere le medesime.

Ciò posto, occorre evidenziare di come parte attrice non abbia articolato alcuna doglianza di nullità, annullabilità o grave inadempimento con riferimento al c.d. contratto quadro - ovvero al contratto principale di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti sulla base del quale sono stati compiuti, poi, gli ordini di acquisto titoli di volta in volta sottoscritti dall'attrice - ritenuto erroneamente assente ed inesistente da parte attrice (cfr. Contratto per la negoziazione, ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, documento n. 3 della produzione documentale della BANCA convenuta), la quale ha impugnato esclusivamente i singoli ordini ed operazioni di acquisto, rispetto ai quali ha formulato le precitate domande.

Orbene, va rilevato che, in materia di obblighi informativi, di correttezza e buona fede contrattuale cui sono tenuti gli intermediari finanziari - ovvero i soggetti ai quali è riservato l'esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico dei risparmiatori, tra i quali ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) rientrano le banche italiane - il quadro normativo di riferimento è delineato agli artt. 21, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 58 del 1998 (c.d. T.U.F.) e agli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n.



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

11522 del 1998 (Regolamento di attuazione del precitato d. lgs. n. 58 del 1998), non più in vigore, poiché sostituito dal Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (che ha sostituito il Reg. n. 16190/2007, che a sua volta aveva sostituito il precedente regolamento n. 11522/1998, applicabile al caso di specie in quanto "ratione temporis"), che sancisce una pluralità di obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, informazione e di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che l'investitore va compiere.

Orbene, prima di affrontare la questione controversa e di procedere all'accertamento sulla sussistenza del lamentato inadempimento della BANCA convenuta, alla luce delle domande formulate da parte attrice occorre precisare che, in punto di diritto, nell'ipotesi di violazione degli obblighi informativi e delle norme comportamentali da parte dell'intermediario finanziario non può anzitutto dichiararsi la nullità sia del contratto principale d'intermediazione finanziaria (c.d. Contratto quadro) sia dei singoli contratti (ovvero ordini ed operazioni di acquisto) stipulati in esecuzione del contratto generale concluso tra le parti. Infatti, sul punto va condiviso il principio di diritto enunciato dalle *Sezioni Unite della Suprema Corte*, nella sentenza, n. 26725/2007, in base alla quale *"La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a **responsabilità precontrattuale**, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. **In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.**"*. In particolare, le *Sezioni Unite della Suprema Corte* hanno precisato di come le norme relative agli obblighi informativi e al comportamento degli intermediari finanziari in osservanza ai principi di correttezza, lealtà e buona fede contrattuale, siano senza dubbio norme imperative che si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti "essendo dettate non solo



nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari".

Tuttavia, la Suprema Corte ha parimenti precisato di come "Questo rilievo, tuttavia, non è da solo sufficiente a dimostrare che la violazione di una o più tra dette norme comporta la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente"; "...Innanzitutto, è evidente che il legislatore - il quale certo avrebbe potuto farlo e che, nella medesima legge, non ha esitato ad altro proposito a farlo - non ha espressamente stabilito che il mancato rispetto delle citate disposizioni interferisce con la fase genetica del contratto e produce l'effetto radicale della nullità invocata dai ricorrenti. Non si tratta quindi certamente di uno di quei casi di nullità stabiliti dalla legge ai quali allude il terzo comma dell'art. 1418 c.c. Neppure i casi di nullità contemplati dal secondo comma dell'articolo da ultimo citato, però, sono invocabili nella situazione in esame. È vero che tra questi casi figura anche quello della mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, e che il primo di tali requisiti è l'accordo delle parti. Ma, ove pure si voglia ammettere che nella fase prenegoziale la violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario sopra ricordati siano idonei ad influire sul consenso della controparte contrattuale, inquinandolo, appare arduo sostenere che sol per questo il consenso manca del tutto; ed i vizi del consenso - se pur di essi si possa parlare - non determinano la nullità del contratto, bensì solo la sua annullabilità, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1427 e segg. c.c.".

Inoltre, secondo la Suprema Corte, non è invocabile neppure la categoria della nullità c.d. virtuale di cui al *primo comma dell'art. 1418 c.c.*, pur richiamata dall'attrice nel giudizio *de quo*, in quanto **"il ricorso allo strumento di tutela della nullità radicale del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, in assenza di disposizioni specifiche, di principi generali o di regole sistematiche che lo prevedano, non è giustificato."**

Infatti, ha altresì precisato di come *"Se si ha poi riguardo, in modo particolare, al tenore letterale delle norme dettate per disciplinare l'attività ed i contratti delle società d'intermediazione mobiliare, si constata immediatamente come il legislatore abbia espressamente ipotizzato alcune ipotesi di nullità, afferenti alla forma ed al contenuto pattizio dell'atto...nessuna delle quali appare tuttavia riconducibile alla violazione delle regole di comportamento gravanti sull'intermediario in tema di informazione del cliente e di divieto di*



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 5275/2009

Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022

operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente medesimo. Situazioni, queste ultime, che il legislatore ha invece evidentemente tenuto in considerazione per i loro eventuali risvolti in tema di responsabilità, laddove ha espressamente posto a carico dell'intermediario l'onere della prova di aver agito con la necessaria diligenza."

E, ancora, "...In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi" (cfr. Cass. sez. 6-3 ord. n. 25222 del 14.12.2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014).

Tanto che, nella precitata pronuncia a Sezioni Unite è stato affermato come "La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. **Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso.**"

D'altronde, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che ammette la separata risolubilità di singoli ordini di investimento, tanto che, ricorrendone i presupposti - e cioè quando l'inadempimento dell'intermediario si riveli non lieve, e idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale - l'investitore può indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, verso l'intero rapporto con l'intermediario, chiedendo la caducazione del contratto quadro, ovvero nei confronti di singoli ordini di investimento (cfr. Cass. n. 16820/2016; Cass. n. 10161/2016; Cass. n. 12937/2017; Cass. Ord. n. 8997/2021).

Orbene, nel caso di specie, analoga valutazione negativa deve compiersi anche in riferimento alla domandata annullabilità dei contratti, essendo stato soltanto genericamente dedotto il



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 5275/2009

Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022

dolo e la mala fede nell'attività dell'Istituto Bancario convenuto che secondo la prospettazione dell'attrice avrebbe agito "al solo scopo di arrecare un reale ed effettivo danno patrimoniale all'attore", **elementi e presupposti rimasti privi di qualsivoglia riscontro**, considerato che parte attrice non ha dimostrato che la banca abbia effettivamente agito allo scopo di danneggiare l'attore o con la consapevolezza (*ex ante*) che i titoli oggetto di negoziazione sarebbero drasticamente diminuiti di valore.

Alla luce di quanto sopra dedotto, in astratto, il comportamento contrario agli obblighi informativi da parte dell'Istituto Bancario convenuto, *sine dolo*, ove accertato e al ricorrere dei presupposti di legge, potrebbe generare la responsabilità contrattuale del soggetto obbligato ed essere causa di risoluzione dei singoli contratti conclusi in esecuzione al contratto principale (posto che quest'ultimo non è stato specificatamente impugnato) con conseguente restituzione di quanto investito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per inadempimento.

Nel caso di specie, dunque, se non può essere accolta la censura relativa alla domandata nullità o annullabilità delle singole operazioni, va esaminata quella correlata alle subordinate domande di risoluzione dei singoli contratti con conseguente restituzione della somma investita e di risarcimento del danno per inadempimento, dell'intermediario finanziario in quanto astrattamente configurabile.

Orbene, in tema di contratti di intermediazione finanziaria e, quindi, di responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va chiarito che il riparto dell'onere della prova si profila nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario, e di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra il danno e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; mentre l'intermediario ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegare come inadempite dalla controparte e, avuto riguardo al profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza specificamente richiesta (*cf. Cass. Sez. 1, Ord. n. 14335 del 24/05/2019*); l'investitore ha, dunque, l'onere di provvedere all'allegazione specifica del deficit informativo, nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito,



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

potendo fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ord. n. 4727 del 28/02/2018).

RG n. 5275/2009

Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022

A tal riguardo, dalle risultanze processuali, con specifico riferimento alla copiosa documentazione in atti in uno alla considerevole istruttoria espletata - avuto riguardo, in particolare, sia alle prove testimoniali sia alla c.t.u. espletata - è emerso che le doglianze lamentate da parte attrice **non trovano alcun riscontro** e che l'Istituto Bancario, operante nei confronti dell'attrice nella rivestita qualità di intermediario finanziario, ha pienamente osservato e correttamente adempiuto gli obblighi informativi a cui era tenuto, agendo nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale.

In particolare, dalla documentazione versata in atti, è emerso che la [REDACTED] ha stipulato con la BANCA convenuta:

un contratto di conto corrente il 24.04.1998 (al n.1 dei documenti prodotti dalla BANCA convenuta);

un contratto di deposito titoli il 24.04.1998 (al n. 2) dei documenti prodotti dalla BANCA convenuta)

ed un contratto per la negoziazione, la recezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari (al n. 3) dei documenti depositati dalla BANCA convenuta), nessuno dei quali è stato impugnato nel giudizio *de quo*;

sottoscrivendo, altresì, sulla base di quest'ultimo ordini di acquisto e di vendita dal 03.06.1999 al 26.02.2001, impugnati nel presente giudizio (prodotti ai n. 7 e 8 dei documenti depositati dall'istituto di credito), al netto dei contratti di vendita titoli (quali, contratto di vendita del 27/10/1999 [REDACTED] prezzo di vendita di € 2.976,83; contratto di vendita del 15/02/2000 [REDACTED] al prezzo di vendita di € 3.783,13, contratto di vendita del 10/02/2000 [REDACTED] al prezzo di vendita di € 18.959,78).

Orbene, in data 24.04.1998, con riferimento al contratto per la negoziazione, la recezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari [REDACTED] parte attrice ha sottoscritto la scheda cliente (allegata al n. 4) dei documenti depositati da parte convenuta) - dalla quale risulta che [REDACTED] nella qualità di investitore, ha dichiarato di avere "notevole esperienza in strumenti azionari, obbligazionari e derivati, sia in lira che in



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 5275/2009

Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022

divisa, sia quotati che non quotati", che quanto ad obiettivi di investimento ha dichiarato di volere effettuare investimenti con "prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei cambi", e, quanto alla propensione al rischio ha dichiarato di essere un "**cliente disposto ad assumersi un elevato grado di rischio**", con l'aggiunta a mano della seguente nota: "il cliente non ha inteso fornire dati personali in ordine alla situazione patrimoniale" - ed il **documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari** (depositato al n. 5) dei documenti della predetta parte) nel quale sono fornite le informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi, ed in particolare, la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari, la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati nonché la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata (rapportata, lo si ripete, all'esperienza come dichiarata dalla ██████████ in relazione agli investimenti fatti). Ciò posto, occorre rilevare che la documentazione sopra richiamata comprova l'adempimento degli obblighi informativi da parte della BANCA convenuta ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, (rubricato "Informazioni tra gli intermediari e gli investitori"), in base al quale "1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3".

Orbene, come sostenuto dalla Banca convenuta, **proprio sulla base delle predette informazioni assunte in relazione al profilo del cliente/investitore, sono stati poi conclusi i singoli ordini di acquisto impugnati.**

Con riguardo ad essi, poi, va rilevato, invece, che in conformità all' art. 28, comma 2 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998- ai sensi del quale: "Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

iscritto, attraverso la sottoscrizione apposta dalla [redacted] alla scheda cliente, la consegna del Documento rischi e della copia/ricevuta dei gli ordini di acquisto impartiti, ciò a conferma peraltro della documentazione depositata in atti dalla BANCA convenuta, sottoscritta per accettazione e/o autorizzazione dalla [redacted] e consegnata alla stessa;

- infine, la caduta verticale dei titoli o comunque il default sopravvenuto degli stessi.

Parimenti, anche i testi di parte convenuta, [redacted] ugualmente dipendenti della BANCA convenuta all'epoca dei fatti, hanno confermato le suddette circostanze con particolare riferimento sia all'adempimento dei doveri informativi che con riguardo alla esperienza dell'attrice in materia di investimenti azionari e speculativi, esperienza peraltro comune anche al marito della stessa, rispetto al quale anche i suddetti testi escussi hanno confermato la compartecipazione nell'investimento in titoli ad elevato rischio ed altamente speculativi.

Inoltre, corrobora quanto sopra rilevato, anche la testimonianza di [redacted], ulteriore teste di parte attrice e cliente abituale della BANCA, il quale ha confermato di come la BANCA abbia sempre operato sulla base di contratti scritti ed ordini di Borsa impartiti per iscritto, eseguiti solo dopo la ratifica del cliente.

Orbene, accertato l'adempimento degli obblighi informativi in sede precontrattuale ed esecutiva da parte della BANCA convenuta, va rilevato altresì che, i titoli oggetto degli ordini di acquisto impugnati, sicuramente si presentano come strumenti finanziari ad elevata rischiosità - posto che in ogni caso si tratta di contratti aleatori per natura, caratterizzati dall'insito rischio di mancato guadagno e di perdita del capitale investito che trova giustificazione nella possibilità di trarre una somma superiore di quella investita - tuttavia, risultano essere senza dubbio adeguati alla notevole esperienza in materia dichiarata dall'attrice e corrispondenti oltre che speculari rispetto i suoi obbiettivi di profitto e la sua elevata propensione al rischio, in conformità alla normativa prevista.

Infatti, ai sensi *dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998*, (rubricato "Operazioni non adeguate") "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o



per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati." Ovvero, secondo il disposto dell'art. 28, "1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3."

Sul punto, la Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2019, n. 15708, ha affermato che l'intermediario deve chiedere all'investitore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi, nonché sulla sua propensione al rischio.

Inoltre, le predette valutazioni sono corroborate dalla C.T.U. a firma della dott. ssa [REDACTED] i cui esiti sono da condividere in quanto congruamente motivati sotto il profilo logico e tecnico, al netto di quanto si dirà *infra* con riguardo agli obblighi informativi relativi alla fase successiva alla stipula del c.d. Contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto, posti in essere in esecuzione al primo.

Infatti, dagli accertamenti tecnici risulta che i titoli oggetto di causa erano adeguati al profilo di rischio dell'attrice, e alle pagine 65-67 della Consulenza che ivi si richiama, nella parte dedicata alle "Risposte del c.t.u. alle note presentate per parte attrice" si legge: "...dalle schede profilo del 24/04/1998 e del 14/01/2003 dell'investitore e dal documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari del 24.04.1998 emerge **che i titoli azionari sono adeguati in base alle dichiarazioni fornite dalla sig.ra [REDACTED]**"

Orbene, alla luce di tale documentazione, non assume rilevanza, né efficacia causale in punto di inadeguatezza delle operazioni, la circostanza che la [REDACTED] nel periodo precedente alla



stipula dei contratti impugnati, avesse contratto in fondi di investimento per lo più bilanciati e moderati/prudenti.

Ciò considerato anche che alle pagine 82-83 della predetta Consulenza, nella parte dedicata alle *"Risposte del c.t.u. alle note presentate di parte convenuta"* si legge *"In merito alla richiesta di convalidare le numerosissime ed intese operazioni finanziarie registrate sul conto corrente negli anni 1998/2000 con sottoscrizioni di valori finanziari consistenti per un totale addirittura euro 2.660.506,00, la scrivente può confermare il rilievo."*

Peraltro, non si può non considerare che la [REDACTED], successivamente, ovvero in data 14.01.2003 ha stipulato con il medesimo Istituto Bancario un ulteriore contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, sottoscrivendo una nuova scheda cliente in riferimento al suddetto contratto (cfr. n. 22 e 23 dei documenti di parte convenuta) nella quale ha rinnovato le medesime dichiarazioni rese con la prima scheda cliente, con particolare riferimento alla *"notevole"* esperienza su strumenti azionari, obbligazionari e derivati, sia in lira che indivisa, sia quotati che non quotati, quanto ad obiettivi di investimento, alla *"prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei cambi ed infine sulla propensione al rischio ha dichiarato di essere un "cliente disposto ad assumersi un elevato grado di rischio"*, all'uopo non volendo nuovamente fornire notizie circa la sua situazione finanziaria.

Pertanto, alla luce della totalità dei documenti contrattuali depositati in atti dalla Banca, ed in particolare con riferimento alla scheda cliente sottoscritta dall'attrice e non disconosciuta, va riconosciuta l'adeguatezza delle operazioni finanziarie, posto che sulla base di quanto dichiarato e sottoscritto dalla [REDACTED] appare verosimile che la stessa fosse un'investitrice abituale con notevole esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, disposta ad assumere elevati gradi di rischio, consapevole, all'atto della sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto della elevata rischiosità degli stessi.

Pertanto, non risulta attuato dalla BANCA convenuta alcun comportamento contrario ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale.



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 5275/2009

Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022

Con riguardo, invece, alla sussistenza di obblighi informativi successivi alla stipulazione dei singoli ordini di acquisto, relativi all'andamento dei titoli sottoscritti - la cui inosservanza è stata parimenti dedotta da parte attrice - occorre precisare che **in tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente, come nel caso di specie, un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, abbia un obbligo di informazione relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato, come invece nel contratto di gestione del portafoglio del cliente** (ipotesi quest'ultima estranea alla vicenda *de qua*) (cfr. Cass. sez. 1, sent n. 16318 del 307.2017 e Cass. sez. 1, ord. n. 14691 del 6.06.2018), e ciò indipendentemente dall'entità del già menzionato aggravamento. E', infatti, pacifico che gli obblighi di informazione previsti dal *D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 (TUF)* non riguardano soltanto la fase anteriore alla stipula del contratto di negoziazione, ma anche la fase successiva di esecuzione dello stesso contratto quadro. Diversamente, "si devono ... escludere obblighi di informazione successivi alla concreta erogazione del servizio e relativi, quindi, all'investimento effettuato, quando non sia previsto nel contratto un servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza" (cfr. Cass. Sez. 1 ord. n. 14691 del 6.06.2018; Cass. 2185/2013; Cass. 4602/2017).

Pertanto, va escluso che l'obbligo per l'intermediario di "*acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati*" ex art. 21 del *D.Lgs. n. 58 del 1998*, ed art. 28, comma 2 del *Regolamento Consob n. 11522 del 1988*, possa riferirsi genericamente all'andamento dei titoli, attesa la natura di contratto avente ad oggetto il servizio deposito titoli a custodia e amministrazione, accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari e che, in ogni caso, parte attrice non ha fatto riferimento né ha provato specifiche circostanze o notizie particolari a conoscenza della banca che l'obbligo di correttezza avrebbe comunque suggerito di divulgare ai propri clienti.

Pertanto, va disattesa la consulenza tecnica nella parte in cui alle pagine 127 e 128 preveda erroneamente la sussistenza di un obbligo informativo post-contrattuale in relazione alle perdite sopravvenute pari o superiori al 30%, anche per il caso *de quo*, rinvenendo il mancato o inesatto adempimento di tale obbligo informativo in una mancata comunicazione specifica delle perdite o comunque nella comunicazione degli estratti conto titoli quasi sempre privi di



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

controvalore economico; per non tacer, comunque, del fatto che la Consulenza
dell'invio degli estratti conto (da entrambe le parti).

RG n. 5275/2009
Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022

Ciò posto, va, in definitiva, negato che l'istituto bancario convenuto sia inadempiente agli obblighi di informazione e correttezza, atteso che i compiti gravanti sul depositario si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione e cioè nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio (cfr. la precitata ord. Corte di Cass. n. 14691 del 6.06.2018).

D'altronde, le prove testi espletate in uno alla consulenza tecnica hanno confermato il *default* sopravvenuto ed imprevedibile dei titoli contestati, peraltro acquistati nei periodi durante i quali gli stessi avevano raggiunto massima o quantomeno un'alta quotazione, come specificamente rilevato dalla Consulenza tecnica d'Ufficio.

Pertanto, nel caso di specie appare peraltro verosimile che non sia comunque ravvisabile, secondo il criterio civilistico del "*più probabile che non*", il rapporto causale tra le inadempienze dedotte dall'attore e le perdite patrimoniali lamentate.

D'altronde l' accertato profilo in capo all'attrice di imprenditrice ed di investitrice esperta, che ha tratto profitto dall'investimento di ingenti capitali e che ha specificamente e consapevolmente sottoscritto ordini relativi a titoli altamente speculativi e ad elevato rischio, porta ragionevolmente a presumere che la stessa seguisse l'andamento dei titoli o comunque fosse in grado di farlo semplicemente attraverso gli ordinari mezzi di comunicazione e informazione (internet, giornali economici, estratti conto etc.), sicché le perdite patrimoniali possono essere imputate soltanto al repentino crollo dei titoli, dovuto alle contingenze economiche dei mercati e non invece al mancato assolvimento colposo di oneri informativi in fase di attuazione da parte della banca; oneri informativi che, seppur esclusi nel corso del rapporto contrattuale nei termini sopra indicati, a ben vedere la ██████████, in virtù del proprio profilo di investitrice altamente qualificata, ben avrebbe potuto percepire e, per l'effetto, determinarsi di conseguenza.

L'istituto bancario non ha, dunque, posto in essere alcuna violazione degli obblighi connessi al rapporto contrattuale di specie intercorso con il cliente e, con particolare riguardo al profilo



relativo alla omessa informazione, la valutazione complessiva del materiale probatorio esaminato consente di affermare che la BANCA convenuta in relazione alle singole operazioni ha provveduto a rendere edotta la [REDACTED] dei potenziali rischi di dispersione del patrimonio, ricevendo di contro indicazioni talvolta contrarie o, comunque, ordini dispositivi.

Per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda attorea va **rigettata**, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.

Infine, con riguardo alle spese del giudizio *de quo*, tenuto conto:

- della particolarità e della novità delle questioni giuridiche trattate, considerata, altresì, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto e la complessità della peculiare materia degli intermediari finanziari, sia con riguardo al profilo sostanziale con specifico riferimento alla varietà di strumenti finanziari, alle differenti tipologie contrattuali ed agli obblighi legali e contrattuali vigenti, sia sul piano processuale, avuto riguardo, in particolare all'individuazione del rimedio applicabile in caso di violazione della normativa comportamentale vigente ed al peculiare regime di onere probatorio sussistente tra cliente ed investitore,
- degli esiti infausti subiti comunque dall'attrice, la quale ha visto perdere investimenti per capitali considerevoli,
- e a tale riguardo, infine, tenuto conto degli esiti della C.T.U. in relazione agli obblighi informativi sopravvenuti che, pur se giuridicamente infondati nei termini di cui in parte motiva, anche avuto riguardo al profilo di investitrice della [REDACTED] hanno comunque accertato la sussistenza concreta di presunte omesse informazioni per perdite di valore oltre il 30%,

ricorrono giusti motivi, anche alla luce del principio costituzionale come stabilito da Corte Cost. n. 77/2018, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni come sopra chiarite, per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese di C.T.U. vanno, per l'effetto, poste in solido tra le parti, come già previsto nel decreto di liquidazione.



Sentenza n. 1176/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 5275/2009

P.Q.M. Repert. n. 1739/2022 del 01/08/2022

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, **definitivamente** pronunciando sulla domanda promossa da [REDACTED], contro la [REDACTED] [REDACTED], filiale sita d [REDACTED] (oggi incorporata [REDACTED] [REDACTED]), così dispone:

rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva.

Compensa integralmente le spese di lite.

Spese di C.T.U. da porre in solido tra le parti in causa.

Così deciso, nella Camera di Consiglio del 01.08.2022

Il Giudice

Dott. Simone Iannone

